

10. RIMBORSI DI PERMESSI PER MANDATI ELETTIVI ESENTI IVA

È stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se i permessi per lo svolgimento di cariche elettive siano da equiparare ai prestiti e distacchi, prospettando una risposta negativa.

La richiesta di chiarimenti consegue all'emanazione del D.L. n. 131/2024 (art. 16-ter), che ha abrogato l'esenzione IVA per prestiti e distacchi del personale, in seguito al pronunciamento della Corte di Giustizia Europea (causa C-94/19), che l'aveva considerata in contrasto con la Direttiva 2006/112/CE.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 261/E/2025, ha chiarito che non sono soggetti a IVA i rimborsi versati da un Ente pubblico al datore di lavoro di un dipendente che fruisce di permessi retribuiti per rivestire cariche elettive o amministrative, confermando l'interpretazione.

In particolare, è affermato che le somme rimborsate dall'Ente al datore di lavoro, per quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni e assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio, di cui all'art. 79, commi 1 – 4, TUEL, fruite dal lavoratore, non appaiono riconducibili al rimborso del costo del dipendente distaccato da parte della distaccataria a favore della distaccante, quanto piuttosto tese a consentire al cittadino che ricopre cariche pubbliche di espletare il proprio mandato, potendo fruire dei necessari permessi e, contestualmente, non gravare sul datore di lavoro.

Per tali motivi l'Agenzia, in assenza di un nesso di reciprocità o di una funzione sinallagmatica tra l'Ente che rimborsa e il datore di lavoro, ritiene che l'operazione non configuri una prestazione di servizi a titolo oneroso e, pertanto, le somme rimborsate non rientrino nel campo di applicazione dell'Iva.